EDISON
LUCE E GAS
PER LA TUA CASA

BENVENUTO IN EDISON

Accedi all'**area privata My Edison** su edisonenergia.it o scarica l'**App My Edison** e scopri **Risolve**, il mondo di vantaggi e soluzioni su misura per ogni tua esigenza:

- Accedi all'**E-Wallet**, per gestire e monitorare tutti i tuoi pagamenti direttamente da smartphone e richiedere **bonus in bolletta** dalla sezione **Spendi&Riprendi**
- Iscriviti al **Programma Fedeltà di Edison**, per accumulare punti e richiedere premi
- Iscriviti a **Edison CoCo**, la nostra piattaforma di monitoraggio consumi
- Prenota il tuo **Intervento Tecnico 24/7**, con prima uscita e prima ora gratuite
- Scopri tutti gli altri **prodotti e servizi** per rendere efficiente la tua casa

CG_RES_20261201

edisonenergia.it | 800 031 141 Numero Verde

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER USI DOMESTICI - MERCATO LIBERO.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Edison Energia S.p.A. Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - capitale sociale di euro 40.000.000 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08526440154, REA di Milano n. 1229342 - Intermediario assicurativo iscritto alla sezione A del RUI n. A000764878 soggetta alla vigilanza dell'IVASS si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica per uso domestico e/o il gas naturale per uso domestico individuale destinati all'indirizzo di fornitura indicato nella Proposta di Contratto (o nella bolletta allegata) che unitamente alle presenti Condizioni Generali nonché agli allegati (Condizioni Economiche di fornitura, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici luce, Informazioni aggiuntive per il CLIENTE, Scheda sintetica, Modulo di ripensamento) costituiscono il "CONTRATTO". EDISON ENERGIA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI". Il CONTRATTO si intende valido anche per l'attivazione di una sola fornitura.

2. CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 Le disposizioni contrattuali contenute nella Proposta di Contratto prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto e sugli allegati. In caso di contrasto tra le CGC e CE queste ultime devono ritenersi prevalenti.

2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a EDISON ENERGIA perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il fornitore uscente. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

2.3 Il CLIENTE formula, sottoscrive e consegna ad EDISON ENERGIA la Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale; la sottoscrizione del CONTRATTO può avvenire attraverso i canali di vendita e con le modalità, fisiche o digitali, rese disponibili da EDISON ENERGIA. Nel caso di contratti conclusi via telefono, il Cliente è vincolato solo dopo aver sottoscritto l'offerta o una separata accettazione riproduttiva dell'offerta tramite uno dei supporti durevoli e confermato di aver precedentemente ricevuto il documento scritto contenente tutte le condizioni contrattuali; tale documento deve essere inviato dal venditore su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile.

In tutti i casi di contratti conclusi a distanza, i supporti durevoli devono essere accettati dal Cliente. Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione scritta da parte di EDISON ENERGIA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione o, a seconda dei casi, della conferma da parte del CLIENTE della sua PDC, a mezzo raccomandata a/r, ovvero tramite qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione (esempio SMS) preventivamente concordato con il CLIENTE. Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, lo stesso è reso disponibile al CLIENTE su supporto durevole.

Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso telefonicamente sono altresì rese disponibili su supporto durevole, oltre alla registrazione della telefonata relativa all'approvazione delle condizioni contrattuali ed economiche da parte del CLIENTE, anche la successiva conferma di essa da parte del CLIENTE, previa esplicita richiesta dello stesso di fornire tale conferma mediante registrazione; le informazioni su supporto durevole sono rese disponibili nell'area privata del sito edisonenergia.it.

Nel caso in cui il CONTRATTO sia concluso fuori dai locali commerciali del FORNITORE o a distanza, il CLIENTE ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal CONTRATTO entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione. Il periodo di ripensamento è prolungato a 30 (trenta) giorni, decorrenti sempre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione di accettazione, qualora il Contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste dal FORNITORE presso l'abitazione del CLIENTE oppure di escursioni organizzate dal FORNITORE con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura. Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato dal CLIENTE senza alcun onere e senza alcun obbligo di motivazione avvalendosi dell'apposito modulo allegato al presente CONTRATTO oppure mediante comunicazione scritta da inviarsi ad EDISON ENERGIA a mezzo raccomandata a/r ai recapiti indicati all'art. 19. Nei casi di contratti a distanza conclusi attraverso interfaccia online, è possibile esercitare il diritto di ripensamento compilando l'apposito form online al seguente link: https://www.edisonenergia.it/edison/form-richiesta-di-ripensamento.

2.4 Nel caso in cui il CLIENTE eserciti il diritto di ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore o dai fornitori di Ultima Istanza previsti dalla regolazione a seconda della tipologia di CLIENTE interessato, nel caso non fossero state avviate da EDISON ENERGIA le attività per le quali il CLIENTE ha manifestato il ripensamento, o da EDISON ENERGIA per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura. Il CLIENTE che esercita il diritto di ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione all'attuale fornitore che provvederà, ai sensi della normativa vigente, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione. Il CLIENTE può richiedere di voler dare esecuzione al contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l'avvio della fornitura entro i termini del ripensamento. Se il CLIENTE non richiede l'esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Se il CLIENTE effettua la richiesta di esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere: 1) Gli eventuali costi dovuti, definiti agli articoli 6 e 7, nonché i corrispettivi di fornitura descritti nell'allegato Condizioni Economiche fino al momento della cessazione della fornitura, qualora la fornitura fosse avviata dal FORNITORE; 2) Un eventuale importo massimo non superiore a 23€ (ventitre) o diverso importo stabilito dalla normativa vigente qualora non sia stata avviata la fornitura.

Il CLIENTE, in caso di ESPLICITA richiesta di esecuzione anticipata del contratto formulata in forma scritta su supporto durevole, non potrà più esercitare il diritto di ripensamento una volta che il contratto risulti interamente eseguito dal venditore, cioè sarà avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo venditore, una volta applicate le condizioni del nuovo Contratto.

2.5 EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia e/o di gas nel caso in cui il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

2.6 L'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che: a. non si verifichi una mancata attivazione o una mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente; b. il CLIENTE non risulti iscritto nel registro dei protesti e/o sottoposto a procedure esecutive; c. il FORNITORE non sia informato del fatto che il CLIENTE sia stato in precedenza titolare del medesimo POD/PDR o di un altro POD/PDR interrotto a seguito dell'intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso; d. (valido per la sola fornitura di gas naturale) il PDR non sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Default o di Ultima Istanza; e. la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore Locale una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto; f. il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo; g. il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso; h. il PDR sia accessibile; i. (valido per la sola fornitura di gas naturale) il FORNITORE non sia informato del fatto che il Distributore Locale ha promosso in passato, nei confronti del CLIENTE, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al CLIENTE i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati.

2.7 EDISON ENERGIA si avvarrà della facoltà di non dare esecuzione effettiva al Contratto anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SII (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno a EDISON ENERGIA le seguenti informazioni: a. se la fornitura è sospesa per morosità; b. il mercato di provenienza; c. le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d. le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da EDISON ENERGIA; e. l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna; f. se sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo. In caso di effettivo esercizio della revoca, EDISON ENERGIA non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

2.8 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo Cliente su un punto di fornitura attivo (senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto. In ogni caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i. e Del. 135/2021/R/eel e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di fornitura interessato. Il Cliente non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative al/ai POD/PDR oggetto del presente Contratto, salvo che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente.

3. DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

3.1 Per entrambe le forniture il CONTRATTO è a tempo indeterminato con decorrenza dalle date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, secondo quanto riportato nella Proposta di Contratto. Si precisa che la durata eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche riguarda soltanto il periodo applicativo delle Condizioni Economiche stesse e non la durata del contratto, che è comunque a tempo indeterminato. L'effettivo inizio dell'esecuzione del Contratto si avrà con l'attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal CLIENTE. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Edison Energia al CLIENTE nella comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con altra modalità concordata con il CLIENTE e sarà riportata nelle fatture.

3.2 In caso di switching di gas naturale, l'effettivo inizio della somministrazione, nel caso in cui la richiesta relativa allo switching venga inviata entro il giorno 10 del mese, avverrà normalmente non prima del primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta. In caso di switching di energia elettrica, l'effettivo inizio della somministrazione avverrà in relazione all'esito del Preliminary check.

3.3 Nel caso in cui non sia possibile dare effettivo inizio alla somministrazione nelle date previste, EDISON ENERGIA provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo mediante lettera o altro mezzo concordato con il CLIENTE.

3.4 In ogni caso, qualora la decorrenza della fornitura non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell'energia e/o distribuzione del gas presso i Punti di Prelievo/Punti di Riconsegna del CLIENTE, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva ed EDISON ENERGIA non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal CLIENTE derivanti dal ritardo nell'inizio della fornitura.

4. DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

4.1 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Il Prezzo è riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura e comprende eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto.

4.2 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Il Prezzo di cui al precedente art. 4.1 è da intendersi al netto di: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore Locale (di seguito 'Opzione tariffaria di trasporto'), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'ARERA; c) componenti Asos e Arim e componenti UC previste dalla normativa vigente, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti; d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione come descritto sulle Condizioni Economiche di fornitura; e) il corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento (C_{DISPD}) come definito nell'allegato A alla Delibera 362/2023/R/eel e s.m.i. (TIV); f) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA; g) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore Locale.

4.3 (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) Il prezzo è riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura ed è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo e/o specificate sulle condizioni economiche di fornitura (RTDG Delibera 532/2025/R/gas e TIVG Delibera 100/2023/R/com) dell'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito "ARERA", e successivi aggiornamenti) e valide per la località ove è ubicata la fornitura a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione, Vendita al dettaglio e ulteriori oneri di sistema, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell'IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore Locale.

4.4 Tutte le componenti di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore Locale.
4.5 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Fermo restando quanto previsto dall'art. 2.5 delle Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in realtà ad un'utenza in BT per altri usi, il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al CLIENTE da parte del FORNITORE di comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura business. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Economiche di fornitura, EDISON ENERGIA applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dall'ARERA per il Servizio di Maggior Tutela. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all'articolo 4.2, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti.
4.6 Le condizioni economiche saranno applicabili per 12 mesi a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente indicata nell'Allegato Condizioni Economiche di fornitura, riferita esclusivamente al periodo applicativo delle condizioni economiche stesse, fermo restando la durata indeterminata del CONTRATTO, e allo scadere di tale periodo potranno essere rinnovate dal FORNITORE. In tal caso, il FORNITORE comunicherà al CLIENTE le nuove condizioni economiche con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni proposte, in forma scritta su supporto durevole, preventivamente accettato dal Cliente in fase di conclusione del Contratto, che sarà denominata "Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni", che in caso di invio telematico deve coincidere con l'eventuale oggetto del messaggio di trasmissione della comunicazione e conterrà tutte le informazioni elencate all'art. 13, co. 8 del Codice di Condotta Commerciale. La predetta comunicazione conterrà: 1) la descrizione dei contenuti e degli effetti delle nuove condizioni economiche, specificando che si tratta di una modifica delle condizioni precedentemente sottoscritte con l'indicazione della relativa data di scadenza, 2) la decorrenza e la scadenza delle nuove condizioni economiche e il nuovo codice offerta risultante dal rinnovo, 3) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale non accettazione del rinnovo e della conseguente volontà di esercitare il recesso senza oneri nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 4) la stima della spesa annua, escludendo le imposte attraverso il riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" della Scheda sintetica; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione e si riferiscono, per le forniture di gas naturale, all'ambito tariffario a cui appartiene il cliente finale. La stima della spesa annua deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte; 5) la seguente frase: "Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it; 6) diritto del cliente a ricevere l'indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Nel caso in cui le nuove condizioni proposte prevedano la diminuzione dei corrispettivi, la comunicazione potrà essere trasmessa all'interno della bolletta o congiuntamente alla stessa o all'interno di comunicazione di altra natura. Il mancato rispetto dei termini di preavviso, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale. Qualora il CLIENTE non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste all'articolo 11, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del CLIENTE. Qualora non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del FORNITORE, le condizioni economiche in essere si intenderanno tacitamente prorogate per 12 mesi, salvo diversa indicazione nell'allegato Condizioni economiche riferita ai rinnovi contrattuali.

5. COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEI CONSUMI

(articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) La determinazione dei corrispettivi per la fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale di fatturazione (PCS) di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dall'Allegato A alla Del. 100/2023/R/com (TIVG) e s.m.i.; il COEFFICIENTE C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui all'Allegato B alla Delibera 532/2025/r/gas (RTDG) e s.m.i..

6. CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica)

6.1 Modalità della somministrazione. L'energia elettrica, oggetto del CONTRATTO, è immessa nella rete nazionale dai fornitori di EDISON ENERGIA, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art. 14 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. (di seguito "Terna") e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO. La fornitura di EDISON ENERGIA ai Punti di Prelievo del CLIENTE non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di EDISON ENERGIA.
6.2 Responsabilità. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 6.1, EDISON ENERGIA quale "cliente grossista" ai sensi dell'Art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo la stessa persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.
6.3 Complessi di misura. EDISON ENERGIA, su richiesta del CLIENTE o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del CLIENTE, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
6.4 EDISON ENERGIA con riferimento al/i Punto/i di Prelievo oggetto del CONTRATTO provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c.. EDISON ENERGIA si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Prelievo, quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura (contatore), ecc.. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti Edison e/o sul sito internet www.edisonenergia.it.
6.5 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore Locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C nel Testo del TIC aggiornato con Del. 616/2023/R/eele successive modifiche ed integrazioni. Inoltre Il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore Locale tramite la stessa EDISON ENERGIA, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'Allegato A nel Testo del TIV aggiornato con Del. 362/2023/R/eel dell'ARERA, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.
6.6 Il CLIENTE conferisce ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto.
6.7 EDISON ENERGIA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE.
Nei casi di manomissione o alterazione del gruppo di misura EDISON ENERGIA ha il diritto di risolvere unilateralmente il Contratto per colpa del CLIENTE. In tali ipotesi, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, saranno addebitati al CLIENTE e recuperati tutti i corrispettivi ed i costi che EDISON ENERGIA sosterrà per colpa del CLIENTE.

7. CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale)

7.1 Consegna del gas naturale. Il CLIENTE non può utilizzare il gas per usi diversi da quelli dichiarati, né cederlo sotto qualsiasi forma a terzi ed è tenuto a comunicare a EDISON ENERGIA ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione. EDISON ENERGIA non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.
7.2 Servizio di Distribuzione.
7.2.1 Il servizio di distribuzione sull'impianto di distribuzione o rete di distribuzione cui è collegato il Punto di Riconsegna viene garantito dall'Impresa di Distribuzione Locale che gestisce o è proprietaria dell'impianto stesso.
7.2.2 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di Distribuzione Locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di tale servizio e rende disponibile un recapito di Pronto Intervento per le emergenze.
7.2.3 Per quanto precede, EDISON ENERGIA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione o alterazione del gruppo di misura EDISON ENERGIA ha il diritto di risolvere unilateralmente il Contratto per colpa del CLIENTE. In tali ipotesi, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, saranno addebitati al CLIENTE e recuperati tutti i corrispettivi ed i costi che EDISON ENERGIA sosterrà per colpa del CLIENTE.
7.3 Interventi sulle apparecchiature e verifiche. Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a EDISON ENERGIA, la quale si farà carico di veicolarle al Distributore Locale responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto nella Del. 569/2019/R/gas – RQDG e s.m.i.. EDISON ENERGIA, ai sensi della suddetta Delibera, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione di fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete (Allegato 2 Del. 108/06 e successive modifiche e integrazioni). Inoltre il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata dalla stessa al Distributore Locale, un corrispettivo di importo pari a 23,00 (ventitre,00) euro. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.
7.4 La determinazione del corrispettivo inerente la fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale di fatturazione (PCS) di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dall'Allegato A alla Del. 100/2023/R/com (TIVG) e s.m.i.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui all'Allegato A alla 570/2019/R/gas (RTDG) e s.m.i..
7.5 La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.
7.6 Il gas verrà consegnato in corrispondenza del punto di riconsegna tra l'impianto di proprietà del Distributore Locale o gestito dal Distributore Locale e dell'impianto di proprietà o gestito dal CLIENTE a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione. Eventuali richieste di

intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a EDISON ENERGIA, la quale si farà carico di veicolarle al Distributore Locale responsabile del servizio in conformità con la normativa in tema di qualità commerciale (Del. 532/2025/R/gas - RQDG). EDISON ENERGIA per il Punto di Riconsegna provvederà a stipulare il contratto di distribuzione gas. EDISON ENERGIA ai sensi della Del. 532/2025/R/gas - RQDG, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Il CLIENTE potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti Edison e/o sul sito internet www.edisonenergia.it. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Locale GAS per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete tipo (Allegato 2 alla Del. 108/06 e successive modifiche ed integrazioni) tra cui l'esecuzione di lavori semplici e complessi, l'attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura, ecc.

8. IMPOSTE

Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da EDISON ENERGIA all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a EDISON ENERGIA saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del CLIENTE stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al CLIENTE in fattura.

9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

9.1 La fatturazione avrà periodicità: - per l'energia elettrica bimestrale, ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; - per il gas naturale bimestrale ad eccezione della prima che sarà mensile. Fanno eccezione i clienti con consumo annuo superiore a 5000 Smc. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 16. Le BOLLETTE saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla Nuova Bolletta Delibera 315/2024/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet edisonenergia.it. Su edisonenergia.it sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della bolletta. Ciascuna fattura sarà emessa, senza oneri aggiuntivi per la ricezione della stessa, entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
9.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, resi disponibili ad EDISON ENERGIA dal Distributore Locale o sulla base delle autoletture del CLIENTE. Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore Locale secondo le tempistiche imposte dalla TIVG Delibera 100/2023/R/com e s.m.i.., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore Locale; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le previsioni di cui all'Allegato A della Delibera 532/2025/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, in base a stima di EDISON ENERGIA ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili e con il seguente ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) dati storici di consumo; c) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore Locale;- per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall'ARERA con Del. 148/2019/R/gas (TISG) e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore Locale sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna.
9.3 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.
9.4 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Relativamente al servizio di dispacciamento, EDISON ENERGIA fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all'art. 4.2 lettera e). Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non fossero resi disponibili da parte di TERNA, EDISON ENERGIA fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla stessa.
9.5 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare modifiche ai corrispettivi indicati ai punti 4.2 e/o 4.3, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell'avvenuto cambiamento (per l'energia elettrica dell'avvenuta sostituzione del gruppo di misura (contatore) e/o dell'Opzione tariffaria di trasporto).
9.6 Nel rispetto della normativa vigente, il termine per il pagamento delle FATTURE non potrà essere inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione delle stesse e comunque il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine specificato in FATTURA.
Il pagamento deve essere eseguito tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in via continuativa o, in alternativa, tramite addebito su carta di credito in via continuativa qualora previsto in fase di sottoscrizione della Proposta di Contratto e/o dal canale di perfezionamento della PDC. La notifica di preavviso di addebito su conto corrente verrà effettuata da EDISON ENERGIA almeno 1 giorno prima dell'addebito stesso tramite comunicazione in fattura e/o altro mezzo idoneo. Ad eccezione del caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all'art.19, ai sensi dell'art. 1460 c.c. eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Il CLIENTE potrà, in qualunque momento, attivare il metodo di pagamento tramite addebito diretto SEPA su conto corrente in via continuativa, anche tramite l'area privata del sito www.edisonenergia.it, dove troverà altresì l'indicazione di eventuali altri metodi di pagamento disponibili tramite i quali potrà scegliere di pagare le bollette.
9.7 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle bollette o il rimborso di crediti eventualmente maturati (in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti), potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito edisonenergia.it. Il CLIENTE può richiedere la rateizzazione della fattura (ai sensi della Del. 463/2016/R/com) nei seguenti casi:

- la bolletta contiene importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al CLIENTE;
- laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista dal contratto;-la rateizzazione sarà concessa in tutti i casi di fatturazione di importi anomali;
- qualora la bolletta contenga conguagli sia per dati di misura stimati o reali negli ultimi 12 mesi, sia per ricalcoli di variazioni stagionali di consumi, sia per modifica componenti di Prezzo, sia per un blocchi di fatturazione, sia per le prime bollette emesse dall'attivazione. Nei casi sopra elencati, verrà concessa la rateizzazione della fattura se: i) riguarda somme superiori a 50,00 euro; ii) la richiesta è presentata entro 10 gg successivi alla scadenza della fattura da rateizzare.

Le modalità di rateizzazione prevedono che:

i) le rate, non cumulabili, abbiano una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;
ii) le somme rateizzate, per i casi sopra menzionati, siano maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bolletta fino alla data di effettivo pagamento).

I clienti che usufruiscono del Bonus Sociale (ai sensi della Del. 584/2015/R/com) per disagio fisico o economico, potranno chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie (che, pertanto non rientrino nelle fattispecie sopra indicate per le quali sia possibile richiedere la rateizzazione), che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere fatta una sola volta nell'arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il versamento di un acconto massimo del 30% della somma da pagare. In tutti gli altri casi qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una dilazione di pagamento, con pagamento rateale, le somme rateizzate siano maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
9.8 Salvo quanto disposto al successivo comma 9.15 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
9.9 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:

Clienti titolari di bonus sociale					
Consumo annuo (Smc/anno)	<500	Fino a 5.000		>5.000	
Ammontare deposito (€)	25,00	77,00		valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte	
Altri Clienti					
Consumo annuo (Smc/anno)	<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5000	>5.000
Ammontare deposito (€)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

9.10 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 9.9, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 9.9 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
9.11 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 9.9 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente.
9.12 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.
9.13 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
9.14 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.
9.15 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
9.16 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

10. RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA PER SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE

10.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle FATTURE emesse da EDISON ENERGIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito dalla Banca Centrale Europea aumentato di 3,5 punti percentuali (per i primi dieci giorni di ritardo è tenuto al pagamento del solo interesse legale), oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle FATTURE.
10.2 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); EDISON ENERGIA si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell'ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso.
10.3 In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle FATTURE previsto contrattualmente all'art. 9.6, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente. A tal proposito, nel caso di punto di prelievo/riconsegna disalimentabile,

EDISON ENERGIA, mediante apposita comunicazione di costituzione in mora, provvederà ad intimare il pagamento delle FATTURE scadute, entro un termine di 25 (venticinque) giorni solari per le forniture di energia elettrica con misuratore che permette la riduzione della potenza disponibile o pari a 40 (quaranta) giorni solari per le forniture gas e per le altre forniture di energia elettrica dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a EDISON ENERGIA mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento attraverso i canali di contatto indicati all'interno della comunicazione di sollecito. Nel caso in cui EDISON ENERGIA, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del CLIENTE, avrà il diritto di chiedere il diritto di chiedere ai soggetti competenti la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il Distributore Locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile, nel caso di punti di prelievo connessi in bassa tensione e qualora le condizioni tecniche del misuratore lo consentano. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, il Distributore Locale procederà alla sospensione della fornitura la sospensione della fornitura. Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, EDISON ENERGIA potrà richiedere, qualora fattibile, l'esecuzione dell'intervento di interruzione della fornitura con blocco dell'alimentazione del POD/PDR.

10.4 EDISON ENERGIA avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito.

10.5 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore Locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.

10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dal TIMOE e dalle norme in materia. In tale caso EDISON ENERGIA, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, in mancanza di SWITCHING, il SII provvederà a trasferire i POD del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico e quindi a trasferire la titolarità dei POD interessati all'esercente il servizio di Maggior Tutela o del Servizio a Tutele Graduali.

10.7 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare altresì applicazione nel caso in cui: a. non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora con le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione vigente; b. il CLIENTE abbia comunicato al FORNITORE l'avvenuto pagamento secondo le modalità previste dal precedente art. 10.3; c. l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente eventualmente applicata dal FORNITORE e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d. il FORNITORE non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo all'attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e. la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

10.8 EDISON ENERGIA avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE secondo la regolazione ARERA in materia di SISTEMA INDENNITARIO (Allegato A alla Del. 593/2017/R/com (TISIND) e s.m.i.).

10.9 A seguito della chiusura del POD e/o del PDR per sospensione della fornitura per morosità, qualora il FORNITORE abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell'art. 11, lo stesso avrà la facoltà di richiedere la Risoluzione contrattuale per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna in oggetto.

10.10 (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale) Qualora l'intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, il FORNITORE si riserva di richiedere al Distributore Locale locale l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR non risultasse fattibile, il FORNITORE si riserva di risolvere il contratto e richiedere la Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione. In tal caso, EDISON ENERGIA trasmetterà al Distributore Locale, se richiesti dallo stesso: a. copia delle FATTURE non pagate; b. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE; c. copia della risoluzione del contratto con il CLIENTE e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del CLIENTE; d. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; e. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.

10.11 (articolo specifico per la fornitura di energia elettrica) Qualora l'intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il FORNITORE si riserva di richiedere al Distributore Locale l'intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.

10.12 La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all'art. 19.

10.13 Fatti salvi i casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di VOLTURA e di SUBENTRO nell'utenza di energia elettrica e/o gas naturale, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto che identifichino una continuità con il cliente uscente, al CLIENTE non verrà richiesto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie scadute facenti capo al precedente titolare della medesima utenza a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto che identifichino una continuità con il cliente uscente.

11. DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui al precedente comma 2.3, il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento della fornitura. In generale il recesso non ha costi per il cliente. Possono fare eccezione i contratti per la fornitura di energia elettrica che prevedono un prezzo fisso e la durata del prezzo o del contratto per un tempo determinato, i cui oneri sono indicati nelle Condizioni economiche.

I termini di esecuzione del recesso sono differenziati:

i) Il CLIENTE che intenda recedere dal CONTRATTO al fine di cambiare fornitore si avvale del nuovo fornitore per l'inoltro della comunicazione di recesso, il fornitore subentrante ha l'obbligo di indicare al CLIENTE la data di decorrenza del cambio fornitura sia per il gas naturale che per l'energia elettrica;

ii) Il CLIENTE che intenda recedere dal CONTRATTO al fine di cessare la fornitura riceverà indicazioni dal FORNITORE circa le tempistiche di esecuzione che non saranno superiori ad 1 (uno) mese decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, ai sensi della Del. 302/2016/R/com e s.m.i. in materia di recesso dai contratti. Il CLIENTE esercita il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, personalmente e direttamente al FORNITORE a mezzo fax, raccomandata a/r, e-mail, PEC o web form.

11.2 Il FORNITORE ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata a/r, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

11.3 Il FORNITORE ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata al CLIENTE, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni: a. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia e/o gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EDISON ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EDISON ENERGIA nei confronti del CLIENTE; b. mancata attivazione o revoca non concordata del mandato per l'addebito diretto su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente o eventuale mancato reintegro dello stesso ; c. parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE previo espletamento delle procedure di messa in mora di cui al precedente art. 10.

12. FORZA MAGGIORE

12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di FORZA MAGGIORE o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

12.2 In particolare, EDISON ENERGIA non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE di TERNA o del Distributore Locale, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il CLIENTE del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di EDISON ENERGIA. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di TERNA e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, "black-out" ecc e/o l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

13. CESSIONE

Il CLIENTE consente fin d'ora alla cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società del gruppo Edison. La cessione sarà comunicata al CLIENTE entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.

14. INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

14.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante. Al CLIENTE verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.

14.2 Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti di cui al punto precedente dovessero riguardare parametri economici non suscettibili di inserimento automatico, EDISON ENERGIA provvederà a formulare delle condizioni equivalenti, fermo restando il diritto di recesso di cui al precedente art. 11.1.

15. REGISTRAZIONE

Il CONTRATTO è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

16. MODIFICHE

16.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.

16.2 In conformità all'art.13 del Codice di Condotta Commerciale, durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, riferito alla variazione delle condizioni di mercato, del prezzo di approvvigionamento del gas naturale e/o dell'energia, della periodicità e/o modalità di fatturazione, dei motivi di risoluzione del contratto e/o dell'entità delle garanzie e/o al mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione in forma scritta su supporto durevole, preventivamente accettato dal Cliente in fase di conclusione del Contratto, inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Nel caso in cui la variazione unilaterale delle condizioni economiche determini la diminuzione dei corrispettivi, il termine di preavviso non può essere inferiore ad 1 (uno) mese, e la comunicazione potrà essere trasmessa all'interno della bolletta o congiuntamente alla stessa o all'interno di comunicazione di altra natura. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", che in caso di invio telematico deve coincidere

con l'eventuale oggetto del messaggio di trasmissione della comunicazione, conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 5) qualora la modifica unilaterale sia relativa alle condizioni economiche, il nuovo codice offerta risultante dalla modifica medesima e la stima della spesa annua, escludendo le imposte attraverso il riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" della Scheda sintetica; i corrispettivi contrattuali utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione e si riferiscono, per le forniture di gas naturale, all'ambito tariffario a cui appartiene il cliente finale. La stima della spesa annua deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte; 6) la seguente frase: "Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it"; 7) diritto del cliente a ricevere l'indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso. Il mancato rispetto dei termini di preavviso, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale.

16.3 Qualora il contratto preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, EVOLUZIONI AUTOMATICHE delle CE, ovvero le variazioni delle CE già previste e i cui valori sono già determinati nel CONTRATTO sottoscritto dal CLIENTE FINALE, EDISON ENERGIA è tenuta a darne comunicazione in forma scritta su supporto durevole, preventivamente accettato dal Cliente in fase di conclusione del Contratto a ciascuno dei CLIENTI FINALI interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai medesimi CLIENTI con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto al termine dei suddetti 12 (dodici) mesi e conterrà la stima della spesa annua per tale nuovo periodo e il nuovo codice offerta risultante dall'evoluzione automatica medesima. L'arco di 12 (dodici) mesi decorre dalla data di inizio del periodo di validità delle Condizioni Economiche previsto contrattualmente. Il mancato rispetto dei termini di preavviso comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale.

17. COMUNICAZIONI

17.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EDISON ENERGIA, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo e/o il Punto di Riconsegna.

17.2 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta anche ovvero tramite nota in fattura in tutti i casi non espressamente vietati dalla normativa vigente.

17.3 Restano salve le disposizioni di cui al CONTRATTO che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

18. ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il FORNITORE e il CLIENTE è quello di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.

19. RECLAMI, CONCILIAZIONE E PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE VOLONTARIA

19.1 Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti - Casella Postale 14070 - 20152 Milano (MI) nelle seguenti modalità: a) utilizzando l'apposito modulo disponibile nell'Area Clienti sul sito www.edisonenergia.it o presso gli sportelli fisici; b) compilando il form di supporto nella sezione Contatti (https://www.edisonenergia.it/edison/assistenza/contatti) del sito pubblico; c) compilando il form di supporto nell'area privata My Edison. È fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purché la comunicazione contenga almeno i dati che consentono di identificare univocamente il medesimo cliente, la fornitura e il recapito al quale il cliente intende ricevere la risposta scritta, se diverso dal recapito di fatturazione.

19.2 Il CLIENTE potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere nel corso della fornitura e riguardanti il CONTRATTO. La procedura di conciliazione può essere attivata dal CLIENTE o dall'associazione di consumatori da lui designata solo a seguito della mancata risposta da parte di EDISON ENERGIA al reclamo scritto del CLIENTE dopo 30 giorni o nel caso in cui quest'ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente. Per attivare la procedura di conciliazione , il CLIENTE deve inviare la domanda di conciliazione alla Segreteria di Conciliazione dell'Organismo ADR EDISON ENERGIA/Associazioni di consumatori del CNCU (800.135.849 - adr@edisonenergia.it) che, verificata la correttezza formale della domanda, provvederà ad attivare la procedura conciliativa. Il CLIENTE può trovare tutte le informazioni sulle fasi, modalità e regolamento della procedura, nonché il modello di domanda sul sito dedicato dell'Organismo ADR http://organismoadr.edisonenergia.it oppure telefonando al Servizio Clienti Edison Energia, oppure chiedendo informazioni ad una delle Associazioni Consumatori del CNCU aderenti al protocollo.

19.3 Il CLIENTE potrà ricorrere anche al Servizio di conciliazione Clienti Energia istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere. Per ulteriori informazioni sul Servizio conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio, inviare una email al Servizio conciliazione all'indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare). Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

19.4 EDISON ENERGIA è iscritta alla piattaforma ODR (On Line Dispute Resolution) relativamente alle procedure extra giudiziali delle controversie tra imprese e consumatori riguardanti contratti di vendita o di servizi on line www.ec.europa.eu/odr

19.5 Secondo quanto previsto dalla Delibera 228/2017/R/com, EDISON ENERGIA si è dotata di un proprio Protocollo di Autoregolazione Volontaria per prevenire le Pratiche Commerciali Scorrette. Il Protocollo è consultabile sul sito www.edisonenergia.it.

20. ACCESSIBILITÀ DEL SERVIZIO E STATO DI CONFORMITÀ

20.1 Impegno e Stato di Adeguamento. Edison Energia riconosce l'importanza dell'inclusività digitale e si impegna a rendere i propri servizi conformi ai requisiti di accessibilità previsti dal **d.lgs. 82/2022** e dalle **Linee Guida AgID**. Il Cliente prende atto che il servizio è attualmente oggetto di un piano di adeguamento tecnico progressivo volto al raggiungimento della piena conformità agli standard **EN 301 549** e alle raccomandazioni **WCAG 2.1**.

20.2 Consapevolezza di conformità parziale. Il Cliente è informato e dichiara di essere consapevole che, alla data odierna, alcune funzionalità o contenuti digitali del servizio potrebbero non risultare ancora pienamente accessibili. Il dettaglio tecnico delle parti attualmente non conformi e le relative motivazioni (ivi inclusa l'eventuale sussistenza di un **onere sproporzionato** ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 82/2022) sono analiticamente riportati nella **Dichiarazione di Accessibilità** pubblicata nel footer del ns sito web e all'interno dell'app.

20.3 Soluzioni di accessibilità alternative. Al fine di garantire comunque la fruizione delle informazioni e dei servizi, Edison Energia mette a disposizione dell'Utente una modalità di contatto dedicata per richiedere assistenza o informazioni in formati alternativi equivalenti (es. sintesi testuali, documenti semplificati, supporto telefonico dedicato) contattando l'indirizzo: edisonenergia@pec.edison.it

20.4 Divieto di tracciamento e Privacy. In ogni caso, Edison Energia dichiara, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del d.lgs. 82/2022, di **non utilizzare tecniche di tracciamento web** (quali cookie o browser fingerprinting) volte a identificare l'uso di tecnologie assistive o a desumere lo stato di disabilità del Cliente per finalità discriminatorie.

20.5 Procedura di feedback. Il Cliente può segnalare eventuali difetti di accessibilità riscontrati. Edison Energia si impegna a fornire un riscontro entro **30 giorni** dalla ricezione della segnalazione. In assenza di risposta o in caso di risposta insoddisfacente, il Cliente potrà inoltrare un reclamo formale all'**AgID** secondo le procedure indicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

21. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel presente CONTRATTO sono citati in forma sintetica i seguenti riferimenti normativi che includono anche le loro successive integrazioni e modifiche:

Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98) • Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 (D. Lgs. 79/99) • Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (D. Lgs. 164/00) • DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00) • Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01) • Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 (Direttiva 2003/87/CE) • Reg. UE 2016/679 e D. lgs.196/03 e ss.m.i. • Delibera ARERA n. 40 del 18 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2004 e s.m.i. (Del. 40/04) • Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i (Del. 138/04) • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) • Delibera ARERA n. 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 07 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 108/06), che ha introdotto il Codice di rete tipo della distribuzione gas (CDRG)• Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06) • Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06) • Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha introdotto il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG) • Decreto Min. Svil. Economico del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. Min. Svi. Eco. 31/07/09) • Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) (TIS) • Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11 (TIMG) • Delibera ARERA 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 01 giugno 2012 e s.m.i. (Del. 229/2012/R/gas (TISG) • Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/eel) • Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com) • Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com) • Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (Del. 574/2013/R/gas • Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas) • Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel) • Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com) • Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com) • Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel) • Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com) • Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 646/2015/R/eel) • Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eel) • Delibera ARERA 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com) • Delibera 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), • Delibera ARERA 223/2016/R/gas del 12 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 223/2016/R/gas) • Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/67 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016 (GDPR 2016/679) • Delibera ARERA n. 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i (Del. 463/2016/R/com), che ha introdotto il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF) • Delibera ARERA 775/2016/R/gas del 22 dicembre 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2016 e s.m.i. (Del. 775/2016/R/ gas)• Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e s.m.i. (Del. 228/2017/R/com• Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com • Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017 pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com• Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com) • Delibera ARERA 77/2018/R/com del 8 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 9 febbraio 2018 e s.m.i. (Del. 77/2018/R/com) • Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e s.m.i. (Del. 366/2018/R/com • Delibera ARERA /2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com). Delibera ARERA 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 28 luglio 2023 e s.m.i (Del. 345/2023/R/eel), che ha introdotto il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE).

Delibera ARERA 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i (Del. 616/2023/R/eel), che ha introdotto il Testo Integrato Tariffe Distribuzione Elettrica (TIT), il Testo Integrato Misura Elettrica (TIME) e il Testo Integrato Connessione (TIC).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE

INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI EDISON ENERGIA

I livelli specifici di qualità commerciale definiti nel Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) di cui all'Allegato A alla Del. 399/2025/R/com e s.m.i. prevedono che Edison Energia sia tenuta a: a) inviare risposta motivata ai reclami scritti entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo; b) provvedere a rettifica di fatturazione di bolletta già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica o, con riferimento alle sole fatture con periodicità quadrimestrale, 90 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica; c) provvedere a rettifica di doppia fatturazione entro 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica. Nel corso dell'anno 2024 Edison Energia ha raggiunto i seguenti livelli specifici effettivi di qualità (clienti finali elettrici in Bassa tensione domestici e clienti finali gas forniti in Bassa pressione domestici - mercato libero): a) tempo medio di 12 giorni solari nel settore elettrico (1304 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 44.450€) e 13 giorni nel settore gas (1376 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 45.700 € euro) per risposta motivata ai reclami scritti; b) tempo medio 39,00 giorni solari nel settore gas (0 indennizzi corrisposti) per rettifica di fatturazione; c) tempo medio di 35 giorni solari nel settore elettrico (5 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 175 €), tempo medio di 8 giorni solari nel settore gas (0 indennizzi corrisposti per un ammontare pari a 0 €),
Il livello generale di qualità commerciale definito nel TIQV prevede che Edison Energia sia tenuta a rispettare lo standard del 95% per quanto attiene l'invio delle risposte a richieste scritte di informazioni entro il tempo massimo di 30 giorni solari. Nel corso dell'anno 2024 Edison Energia ha raggiunto il seguente livello generale effettivo di qualità (clienti finali elettrici in Bassa tensione domestici e clienti finali gas forniti in Bassa pressione domestici - mercato libero): 97 % di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari nel settore elettrico (tempo medio di risposta pari a 7 giorni) e 97 % di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari nel settore gas (tempo medio di risposta pari a 7 giorni).

INDENNIZZI AUTOMATICI

Nel caso in cui Edison Energia non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard l'indennizzo è pari a 30 € (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard l'indennizzo è pari a 60 €; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l'indennizzo è pari a 90 €. Edison Energia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre Edison Energia non è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'Allegato A Del. 617/2023/R/eel (TIQD), nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nel medesimo anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello standard specifico relativo al tempo massimo di risposta a un reclamo scritto, relativo alla medesima doglianza e, ai fini del TIF, dei termini di emissione delle bollette, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima bolletta utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte di Edison Energia del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione ovvero 8 mesi dalla medesima data, nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata al CLIENTE finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della bolletta di periodo oltre il temine di cui all'art. 9 delle Condizioni generali di Contratto. Il valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima bolletta utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la bolletta di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l'emissione della bolletta avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine previsto contrattualmente; b) è pari a 60 € se l'emissione della bolletta avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra. L'indennizzo automatico sarà, inoltre, corrisposto al CLIENTE finale nella medesima bolletta di chiusura nel caso in cui il fornitore invia la bolletta di chiusura oltre i termini previsti ai sensi degli artt. 11 e 18 TIF. L'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro se la bolletta di chiusura è inviata con un ritardo fino a dieci giorni solari, ed è maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
Se il distributore non mette a disposizione del venditore il dato di misura finale entro 30 giorni dalla cessazione della fornitura, deve pagare al cliente, tramite il venditore, un indennizzo automatico di 35 (trentacinque) euro, che sarà riconosciuto nella bolletta di chiusura Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico anche nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura nei settori gas ed elettrico come prevista rispettivamente dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG, Allegato A alla Del. ARG/GAS 99/11 e s.m.i.) e dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE, Allegato A alla Del. 258/2015/R/com e s.m.i.). In particolare è previsto un indennizzo automatico pari a: 1) 20 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante alternativamente: a) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità (o riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE); 2) 30 € nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI PER LA FORNITURA DI GAS

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 85/2024/R/gas dell'ARERA. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

INFORMATIVA BONUS SOCIALE SULLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. A partire dal 1° gennaio 2021, il bonus sociale per disagio economico sarà riconosciuto automaticamente agli aventi diritto presentando all'INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE, senza più necessità di presentare apposita domanda. Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature elettromedicali salvavita alimentate ad energia elettrica. Per tale tipologia di bonus è necessario fare richiesta presso i Comuni o altro ente da questi designato (CAF, Comunità montane). Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ GAS

Ai sensi della Delibera 100/2023/R/com dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), il cliente domestico vulnerabile, identificato come tale nel rispetto dei requisiti di vulnerabilità definiti dal Decreto Legge 115/22, può scegliere in alternativa all'offerta di mercato libero per la fornitura gas di cui al presente contratto, di essere fornito da Edison Energia alle condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA relative al Servizio di tutela della vulnerabilità. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it/consumatori o chiami il numero verde 800.166.654.

OFFERTE PLACET

Come previsto dall'ARERA, Edison mette a disposizione, tra le offerte di mercato libero per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, anche le offerte denominate PLACET, che prevedono condizioni contrattuali standard e strutture di prezzo definite dall'Autorità medesima e non prevedono deroghe alla delibera 463/2016/r/com e s.m.i. in materia di fatturazione. Le Offerte PLACET di Edison sono consultabili anche sul sito http://www.edisonenergia.it.

Per una più efficace risposta alle tue domande, ti ricordiamo di inserire nella comunicazione verso Edison il tuo nome e cognome, il tuo indirizzo e i tuoi dati di fornitura.

SERVIZIO CLIENTI

800.031.141 (Numero verde da fisso)

edisonenergia.it/contatti

02.8251.8251

Per reclami scritti o per l'esercizio del diritto di ripensamento:
Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti - Casella Postale 14070 - 20152 Milano (MI)